

telefono
fax
e-mail

Via Carlo Salvioni 14
091 814 17 11
091 814 17 19
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni
Divisione degli interni

Funzionario
incaricato

C. Biasca

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091/814.17.17
carla.biasca@ti.ch

A tutti i Municipi
del Cantone Ticino
per e-mail

Bellinzona

19 dicembre 2011

Ns. riferimento

Vs. riferimento

Circolare SEL n. 20111219-7

Entrata in vigore di alcune modifiche agli artt. 83 cpv. 1 e 3, 139 cpv. 2 e 173 cpv. 1 LOC nonché di una modifica all'art. 73 cpv. 6 LOC

Signori e signore Sindaco e Municipali,

il prossimo 1. gennaio 2012 entreranno in vigore alcune modifiche degli artt. 83 cpv. 1 e 3, 139 cpv. 2 e 173 cpv. 1 LOC (BU 55/2008 del 14 novembre 2008), inoltre una modifica dell'art. 73 cpv. 6 LOC (BU 66/2010 del 24 dicembre 2010).

Le stesse, **che avranno valenza per la nuova legislatura comunale 2012-2016**, sono riassumibili come segue.

Modifiche agli artt. 83 cpv. 1 e 3, 139 cpv. 2 e 173 cpv. 1 LOC

Le modifiche (*in grassetto*) sono scaturite dai lavori parlamentari (cfr. Rapporto della Commissione della legislazione del 2 aprile 2008 - commento all'art. 83 LOC), in occasione della revisione della Legge organica comunale decisa dal Gran Consiglio il 7 maggio 2008.

art. 83 cpv. 1 e 3 LOC

¹ *Non possono far parte dello stesso municipio coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, **cognati**.*

³ **Ai Comuni con meno di 300 abitanti il Consiglio di Stato può concedere deroghe.**

A livello di Municipio, l'incompatibilità per parentela si estenderà quindi anche ai **cognati**.

E' stata però attribuita al Consiglio di Stato una facoltà di concessione di deroga per i Comuni con meno di 300 abitanti. Ciò con l'intento di venire incontro alle esigenze dei piccoli Comuni, spesso confrontati con difficoltà a comporre gli organi comunali.

art. 139 cpv. 2

² *La carica è inoltre incompatibile per parentela nei confronti del sindaco per i casi di cui all'art. 83 e, limitatamente al primo grado di parentela, al coniuge, al partner registrato e al convivente di fatto, anche nei confronti dei municipali. ~~In questi casi egli decade immediatamente dalla carica.~~*

Per il richiamo dell'art. 83 LOC nell'art. 139 cpv. 2 LOC, la funzione di Segretario comunale è ora incompatibile con quella di Sindaco se tra di loro sono cognati.

E' stata tuttavia tolta la conseguenza della decadenza della carica del Segretario, nei casi di incompatibilità per parentela nei confronti di Sindaco e Municipali, reputata eccessivamente penalizzante. Simili situazioni andranno quindi risolte puntualmente.

art. 173 cpv. 1 LOC

¹ Non possono far parte della commissione:

a) (...)

b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, **cognati**;

c) (...)

Ai Comuni con meno di 300 abitanti il Consiglio di Stato può concedere deroghe.

Siccome all'art. 83 LOC rinvia pure l'art. 173 cpv. 1 LOC, l'incompatibilità per parentela fra cognati viene estesa ai membri della Commissione della gestione. Anche in questo caso la norma prevede una facoltà di deroga al Consiglio di Stato per i piccoli Comuni.

Si ritenga infine che, sempre per il rimando all'art. 83 LOC presente nell'art. 32 cpv. 1 LOC, l'interesse personale di un cognato determinerà una situazione di collisione pure in Assemblea e in Consiglio comunale, così come nelle loro Commissioni.

Modifiche all'art. 73 cpv. 6 LOC

Così il nuovo art. 73 cpv. 6 LOC:

art. 73 cpv. 6

⁶ I membri sono designati dai rispettivi gruppi; qualora il numero dei designati differisse dal numero dei seggi di diritto decide il consiglio comunale. **I gruppi possono sostituire i membri nelle commissioni nel corso della legislatura.**

Il disposto riguarda l'avvicendamento dei membri in seno alle Commissioni del Consiglio comunale.

Finora la designazione dei membri delle Commissioni del legislativo aveva effetto per l'intero quadriennio (artt. 13 cpv. 1 let. q LOC e art. 68 cpv. 1 LOC), fatti salvi le dimissioni del membro dalla Commissione e/o dal Consiglio comunale, il cambiamento di domicilio o un'eventuale intervenuta incompatibilità di carica (art. 43 LOC). Non vi era quindi per il commissario un obbligo legale di lasciare la Commissione, nel caso in cui egli si dissociava dal suo Gruppo o era espulso dal medesimo. Il Gruppo non poteva di converso pretendere la sua sostituzione in Commissione.

Con la modifica in questione, proposta con iniziativa parlamentare (cfr. iniziativa parlamentare elaborata del 21 settembre 2009 di R. Ghisletta e cofirmatari), è stata ora creata la base legale per consentire ai Gruppi di sostituire durante la legislatura i loro membri nelle Commissioni, anche contro la volontà di questi ultimi. Sono state pertanto create le premesse per cambiamenti che tengano primariamente conto della volontà e delle esigenze dei Gruppi del Consiglio comunale.

E' gradita l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti e auguri di Buone Feste.

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca